

**Commissione Tributaria Provinciale Sezione XLI – Napoli**  
**Sentenza 6/11/2020 n 7493**

riunita con l'intervento dei Signori:

SABINO ANTONIO

- Presidente e Relatore

RAFFAELE FRANCESCO

- Giudice

ZUCCARELLI FAUSTO

- Giudice

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. xxx depositato il xxx

- AVV. PAGAMENTO TARI 2019

contro:

NOLA COMUNE

proposto dal ricorrente:

xxx

xxx

La XX, con ricorso ritualmente notificato al Comune di Nola, ha impugnato l'avviso di pagamento TARI, anno 2019, notificato il 3.6.2019 per un importo di Euro 41.378,00, unitamente alla Delibera del Commissario Straordinario n. 40 del 29.3.2019, recante l'approvazione del piano TARI 2019 nella parte in cui si prevede incremento di circa il 30% delle tariffe, nonché ogni ulteriore atto preordinato connesso e/o conseguente. La società ricorrente, nei suoi motivi di ricorso, dopo aver svolto un'articolata premessa in fatto, eccepisce ed osserva quanto segue.

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1. commi 641, 656 e 657, della L. n. 147 del 2013, nonché violazione dell'art. 97 Cost.

In proposito evidenzia che le aree dell'I. di Nola, all'interno del quale è ubicata la società ricorrente, sono espressamente escluse dal servizio svolto dalla Società B., affidataria per il Comune di Nola, come risulta dal disciplinare di gara, in quanto è previsto che la raccolta sia effettuata solo nelle strade di collegamento.

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1, commi 641, 656 e 657, della L. n. 147 del 2013. Violazione e falsa applicazione dell'art. 14 del D.L. n. 201 del 2011. Violazione della delibera del Commissario straordinario n. 40/-2019 e delle Delib. di Giunta Comunale nn. 72 del 2014 e Delib. n. 75 del 2013, dell'art. 2 della Delibera Commissariale del Comune di Nola n. 90/94, e della Delibera Consiliare n. 66/98, Violazione e falsa applicazione della Det. Dirig. del Comune di Nola in data 18 maggio 2010. Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 152 del 2006.

Ad avviso del ricorrente è dovuta la riduzione della TARI, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 147 del 2013 che, nell'istituire il tributo, ai commi 656 e 657 ha previsto rispettivamente: che "la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti ..." e che "nelle zone in cui non è effettuata la raccolta la TARI è dovuta in misura non superiore al 40% della tariffa ...". Rileva, quindi, che, di fatto, all'area interportuale, che misura circa 3 milioni di mq, si accede liberamente e il servizio di raccolta dei rifiuti è svolto da una società privata e non dal Comune, come risulta dai FIR prodotti in atti. Solo con il bando di gara relativo al quinquennio 2018/2023 si prevede una specifica disciplina per lo svolgimento del servizio, da attuare mediante apposti accordi convenzionali e l'installazione di almeno un'isola ecologica per il conferimento dei rifiuti urbani, il che dimostra l'inesistenza del servizio per il periodo di interesse anche all'esterno dell'area.

Il sistema di raccolta porta a porta non è mai stato avviato e messo a regime, come risulta dal piano finanziario e dalla relazione di accompagnamento alla TARI 2019 (punto 5.2, pag. 8) che disciplina il sistema di raccolta stradale mediante contenitori stradali di prossimità. Peraltro il servizio porta a porta dovrebbe essere svolto anche all'interno di locali o aree private.

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241 del 1990 Violazione e falsa applicazione dell'art. 7 dello Statuto del contribuente. Eccesso di potere. Difetto di motivazione e di istruttoria.

L'incremento delle tariffe disposto con la Delib. n. 40 del 2019, di cui si chiede la disapplicazione, è viziato

per difetto di motivazione in ordine alle ragioni dell'aumento, con conseguente illegittimità derivata anche dell'atto impositivo.

- Violazione e falsa applicazione dell'art. 1. commi 641, 656 e 657, della L. n. 147 del 2013.

Il Comune per le annualità dal 2006 al 2009 aveva ritenuto di transigere sulle sue pretese perché il servizio non era svolto dalla società, il cui contratto prevedeva un importo di Euro 4.300.000,00. Non è sostenibile, quindi, che il servizio sia stato invece svolto nell'anno 2012 con un contratto dell'importo di Euro 4.219.500,00 (Delib. della Giunta Comunale n. 433 del 24 ottobre 2011). Peraltro il Comune richiede alle varie imprese che ricadono nel territorio una somma complessiva per la TARI di circa 3 milioni di Euro, ed è poco credibile che solo poco più di un milione di Euro sarebbero destinati per lo svolgimento del servizio su tutto il restante territorio comunale.

Produce, quindi, numerosa documentazione e svariate sentenze della C.T.P. e della C.T.R. di Napoli favorevoli al ricorrente.

Chiede l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese.

Con brevi note di udienza la ricorrente richiama i risultati di una perizia giurata volta a dimostrare che il Comune di Nola, rispetto all'area dell'I., non ha mai predisposto cassonetti o altre strutture di raccolta all'esterno dell'area stessa, con la conseguenza che le ditte dislocate all'interno provvedono alla raccolta, trasporto e smaltimento in via del tutto autonoma.

Si è costituito il Comune di Nola che ha osservato quanto segue.

- L'Ente effettua il servizio di raccolta rifiuti su tutte le strade pubbliche del territorio comunale, sia per le utenze domestiche che non domestiche, con il servizio porta a porta, come specificato dalle note del 10.01.2019 del dirigente del settore Tutela Ambiente dott. (allegate alle controdeduzioni), dalla nota del 15.01.19 a firma (anch'essa versate in atti) e da quella dell'Arch. N. M. del 27.02.2020.

- Il servizio in oggetto è stato affidato alla società per il periodo 2012-2017, sulla base di apposito capitolato speciale di appalto, nonché fino al 30.06.2019 in regime di proroga contrattuale (in allegato Det. Dirig. n. 456 del 29 marzo 2019). Dal 1 luglio 2019 e fino al 30.06.2024, all'esito della procedura di gara, il servizio di raccolta è stato affidato alla medesima società B. S.R.L. con ulteriore contratto, servizio da espletarsi nel rispetto delle disposizioni contenute nel capitolato speciale di appalto e nel Disciplinare Tecnico Prestazionale (in allegato).

- Quanto alla deduzione della ricorrente secondo cui "con il nuovo bando è stato espressamente regolamentato il servizio di raccolta integrata e gestione rifiuti anche nelle aree C. - I." secondo il Comune appare assolutamente evidente che con il nuovo bando si sia voluto solo precisare meglio le modalità di svolgimento del servizio in parola, declinando in maniera più puntuale gli obblighi a carico delle diverse parti interessate. Peraltro, essendo l'area dell'I. di Nola privata, chiusa e delimitata con mura di recinzione, compito della società affidataria è quello di raccogliere i rifiuti alle porte di suddetta area, sulla pubblica strada; né, d'altronde, le imprese presenti all'interno dell'I. (pur sollecitate in tal senso dall'Ente e dalla società concessionaria) hanno richiesto al Comune di prelevare i rifiuti dalle stesse prodotti all'interno dell'area privata.

- A seguito della diffida presentata al Comune di Nola dalla Società I. solo in data 31.01.2019 e tesa ad attivare l'istruttoria di cui al citato art. 30 del Regolamento Tari (secondo cui "L'anomalia nell'effettuazione del servizio, deve essere fatta constatare dal contribuente mediante diffida scritta al Comune, che provvede ad inoltrarla al gestore del servizio comunale per le necessarie verifiche"), l'Ente ha interessato la società concessionaria invitandola a relazionare sull'eventuale sussistenza di anomalie del servizio. Il successivo 20 maggio 2019 la concessionaria in risposta alla stessa ha comunicato che: "il servizio di prelievo RSU viene regolarmente svolto presso tutte le utenze domestiche e non domestiche nell'ambito di quanto disciplinato nel Capitolato di appalto e dell'offerta tecnica vigente, nella fattispecie il servizio di prelievo viene reso quotidianamente per le utenze commerciali ricadenti nell'ambito del comprensorio C./V. B./I. fino ai limiti geografici di proprietà autorizzati dall'ente gestore (varchi di accesso)".

In data 28.05.2019 il Comune di Nola, concludeva l'istruttoria de qua comunicando alla società I. la chiusura del procedimento, ribadendo la regolarità dello svolgimento del servizio e del proprio operato, e comunicando di rendersi disponibile - ai sensi del citato articolo 33 del capitolato speciale di appalto - a definire eventuali accordi che l'azienda avesse voluto concordare d'intesa con l'amministrazione comunale e la società concessionaria, senza riceverne risposta.

- Risulta depositato in altro giudizio (8787/18), a seguito di ordinanza istruttoria del Collegio, copia di un "Verbale di riunione del servizio raccolta rifiuti zona A." dell'ottobre 2016 in cui il Legale Rappresentante p.t.

della B., nel ribadire di stare "effettuando il servizio di raccolta rifiuti anche nelle strade pubbliche di collegamento di dette zone come previsto dal capitolato speciale di appalto" precisava che "a seguito di ripetute note scritte da parte del Comune di Nola, sebbene non previsto dal contratto e capitolato di appalto, ha formalmente richiesto sia alla direzione C. che del V. B. di poter accedere all'interno delle aree presidiate e recintate per effettuare la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilabili da loro prodotti non ricevendone alcun riscontro".

- A nulla rileva l'esistenza di contratti eventualmente stipulati privatamente con altre società per la rimozione e lo smaltimento dei rifiuti; peraltro si tratta di contratti in cui si fa evidente riferimento ad una convenienza dell'xxx e non alla mancanza del servizio da parte del Comune, svolto in regime di privativa di legge.

- In ogni caso manca la prova (in particolare i formulari di identificazione dei rifiuti previsti dall'art. 193 del D.Lgs. n. 152 del 2006) delle modalità di smaltimento dei rifiuti prodotti;

- Le dichiarazioni degli addetti alla vigilanza delle aree I. e del C. confermano che nell'area interna è consentito l'accesso solo agli automezzi autorizzati dalla direzione sicurezza.

- Il servizio porta a porta è svolto dinanzi al numero civico, non oltre il limite di confine della proprietà dell'utente o presso punti concordati con il Comune.

- L'accordo transattivo per gli anni 2006/2009 riguardava la TARSU e non la TARI e annualità rispetto alle quali era cambiata sia la normativa che il contratto di affidamento del servizio.

- Non spetta alcuna delle riduzioni di cui ai commi 656 e 657 della L. n. 147 del 2013 in quanto il servizio viene normalmente prestato nelle aree aperte al pubblico.

- In numerose controversie ove il Comune si è costituito è stata riconosciuta la legittimità della pretesa impositiva e il corretto svolgimento del servizio.

- L'atto impugnato è correttamente motivato.

- Quanto alla delibera del Commissario Straordinario n. 40/2019 di determinazione del costo complessivo Tari anno 2019, pur non essendo quella tributaria la sede per la sua impugnativa, si rileva che essa risponde e fa riferimento ai valori economici posti alla base del Piano Tariffario in cui l'Amministrazione, anche all'esito di scelte discrezionali di rilievo politico, ripartisce l'intera tariffa tra utenze domestiche e non domestiche.

Chiede, quindi, il rigetto del ricorso con vittoria di spese.

All'odierna udienza sono state depositate da parte della ricorrente ulteriori sentenze sia di legittimità che di merito.

Così riassunte le diffuse argomentazioni proposte dalle controparti, il Collegio osserva quanto segue.

La TARI, istituita con la L. n. 147 del 2013, si è posta in piena continuità con i tributi precedentemente esistenti, TARSU e TARES, mantenendo come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibite e suscettibili di produrre rifiuti urbani, ubicate all'interno del territorio comunale, nel quale il Comune ha l'obbligo di istituire e svolgere il servizio di smaltimento dei rifiuti. È pacifico, quindi, che quest'ultimo non ha natura sinallagmatica, non essendo direttamente collegato alle prestazioni fornite ai singoli utenti i quali, anche se dovessero provvedere in proprio allo smaltimento, sono sempre tenuti al pagamento del tributo, fatte salve le particolari situazioni, normativamente disciplinate, collegate allo smaltimento di rifiuti speciali tossici o nocivi.

In tale contesto si inseriscono le ipotesi di riduzione del tributo previste obbligatoriamente per legge, ovvero disciplinate dai regolamenti comunali.

Sul punto è necessario richiamare l'art. 1, comma 656 della L. n. 147 del 2013, secondo cui la TARI è dovuta nella misura massima del 20% della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio o di gravi violazioni della disciplina dello stesso, e il successivo comma 657, che individua nella misura massima del 40% della tariffa quanto dovuto per le superfici ubicate in quelle zone in cui, pur essendo stato istituito il servizio, la raccolta non è effettuata.

Si tratta di riduzioni il cui riconoscimento non richiede alcuna domanda da parte del contribuente, che ne ha diritto in forza della legge, essendo sufficiente che siano esistenti e ne siano dimostrati i presupposti.

Nel caso di specie è pacificamente dimostrato, anche in forza degli accordi contrattuali intercorsi tra il Comune di Nola e la ditta appaltatrice del servizio, che questo è svolto per le utenze commerciali ricadenti nell'ambito del comprensorio C./V. B./I. solo lungo le strade di collegamento e non all'interno dell'area interportuale.

La raccolta, quindi, istituita ed attuata dal Comune di Nola con la modalità "porta a porta" viene effettuata solo all'esterno dell'area privata.

Sul punto è doveroso richiamare la recente decisione della Suprema Corte di Cassazione n. 17334/2020 in cui, con condivisibile argomentazione, si ritiene come sia pacifico che:" ... di Nola insista su di una area privata, con libero accesso, di vastissime dimensioni, pari a circa 3 milioni di mq. con all'interno oltre 24 km di strade e viadotti, adibita ad insediamenti commerciali, riconducibile senza necessità di ulteriore verifica al concetto di "zona" di cui al citato comma 657, avente una significativa estensione nei termini innanzi specificati al punto 4, sicché tale modalità di espletamento del servizio determina in fatto l'impossibilità per le aziende che operano all'interno di fruire di un servizio di raccolta sino alla prossimità delle strutture, con la conseguente necessità di sopperire a tale carenza mediante il ricorso ad un servizio sostitutivo privato. " Secondo la Suprema Corte a ciò consegue che il mancato svolgimento del servizio di raccolta, indipendentemente dalle ragioni che lo hanno determinato, dà diritto alla riduzione:" ... quanto meno sino al 40%, o nella misura inferiore da determinarsi in relazione alla distanza della contribuente dal più vicino punto di raccolta comunale. "

Resta, quindi, solo da stabilire in base ai parametri indicati dalla legge, così come concretamente inquadrati dai giudici di legittimità, quale sia la riduzione congrua con riferimento al caso di specie.

In proposito, pur potendo darsi credito a quanto sostenuto dalla ricorrente ed evidenziato nella perizia giurata depositata in atti circa la mancanza, in prossimità dell'area interna all'., di strutture dedicate di raccolta, deve prendersi atto che il Comune ha prodotto nota in data 28.05.2019, indirizzata alla , concernente l'esito dell'istruttoria attivata dalla stessa Società, evidenziando la regolare prestazione del servizio e la disponibilità a concludere eventuali accordi, ai sensi dell'art. 33 del capitolato d'appalto, per il prelievo all'interno dell'area privata, senza però ottenere riscontro.

In tale complesso contesto, rilevato come non sia possibile affermare che il servizio non sia svolto del tutto e considerato che non sono state fornite dalla ricorrente ulteriori specifiche indicazioni circa l'ubicazione dell'azienda all'interno dell'area e alla sua distanza dal più vicino punto di raccolta (che, per quanto detto, non può che individuarsi nell'ingresso dell'area interportuale) questa Commissione ritiene che sia corretto attestare detta riduzione al 40% del totale.

Il parziale accoglimento del ricorso e la complessità delle questioni, variamente risolte in giurisprudenza, costituiscono valida ragione per disporre la compensazione delle spese

La Commissione, accogliendo parzialmente il ricorso,

- dichiara dovuta la tassa nella misura del 40% dell'importo richiesto.
- Spese compensate.

Napoli, il 15 ottobre 2020.